



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 novembre 2011 (14.11)
(OR. en)**

16770/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0315 (COD)**

**WTO 403
COEST 405
STIS 24
UD 302
CODEC 1996**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	10 novembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 715 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 715 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2011
COM(2011) 715 definitivo

2011/0315 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di
alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione
russa**

RELAZIONE

Il commercio di determinati prodotti di acciaio tra l'Unione europea e la Federazione russa è disciplinato da un accordo che stabilisce anche contingenti per le importazioni nell'Unione europea di acciaio originario della Federazione russa. Come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, l'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio determina la risoluzione dell'accordo medesimo e la soppressione dei contingenti quantitativi.

La presente proposta prevede pertanto l'abrogazione – con effetto a decorrere dalla data in cui la Federazione russa diverrà membro dell'Organizzazione mondiale del commercio – del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio che dà attuazione all'accordo nell'Unione europea.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra¹, di seguito denominato "APC", è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'APC, gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III di tale accordo, fatta eccezione per l'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.
- (3) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e il governo della Federazione russa hanno concluso un tale accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio², di seguito denominato "l'accordo".
- (4) Il 22 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1342/2007 relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa³ per dare attuazione all'accordo.
- (5) L'accordo prevede che, qualora la Federazione russa aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza dell'accordo, quest'ultimo è risolto e i limiti quantitativi sono di conseguenza soppressi a decorrere dalla data di adesione.
- (6) Il regolamento che dà attuazione all'accordo non sarà più necessario a decorrere dal giorno in cui la Federazione russa diventerà membro dell'Organizzazione mondiale del

¹ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

² GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.

³ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

commercio. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1342/2007 con effetto da tale data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1342/2007 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso ha effetto dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.

La Commissione pubblica un avviso in tal senso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente